

AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 settembre 2024 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche (Ordinanza n. 1.101)” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 232 del 3 ottobre 2024).

Si comunica che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 nel territorio della fascia costiera della Regione Marche. A seguito di tale Delibera, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l’Ordinanza n. 1.101 del 24 settembre 2024.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 8 dell’Ordinanza sopra richiamata, **si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.**

Chi sono i soggetti interessati

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.

Quali sono le caratteristiche della misura

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

- sospensione dell'intera rata e
- sospensione della sola quota capitale.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque **non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (21 settembre 2025**, salvo eventuali proroghe) come nel caso dei terreni agricoli.

Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta.

Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).

Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Al termine del periodo di sospensione il processo di ammortamento riprende con un allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione medesimo.

La sospensione non comporta:

- l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione (è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi);
- l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Modalità e termini di presentazione della richiesta

I clienti interessati potranno presentare la richiesta di sospensione, corredata di apposita autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, alla Filiale presso la quale è acceso il rapporto per il quale viene chiesta la sospensione, **entro il 10 dicembre 2024**.